



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAURO DI MARZIO	Presidente Relatore
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
GUGLIELMO GARRI	Consigliere
PAOLO CATALLOZZI	Consigliere

Oggetto:

BANCA
Ud.18/04/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul iscritto al n. 15966/2020 R.G. proposto da:
STEFANO, elettivamente domiciliato in

-ricorrente-

contro

ALESSANDRA, MARIA, elettivamente domiciliato in

)

-controricorrenti-

Firmato Da: MAURO DI MARZIO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1e54fee3e2caab4bc0b7652c187aec13
Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 21e3b1f0a80054b2be05adba0c1662a9



nonchè contro

INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI n. 550/2019 depositata il 03/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Stefano, nominato erede da Lida di tutto il danaro e i titoli depositati in banche con testamento del 22 maggio 2008, convenne in giudizio Banca di Credito Sardo s.p.a., poi incorporata da Intesa SanPaolo s.p.a., Alessandra e Maria, per sentire accertare la riferibilità esclusiva a Lida del conto corrente n. 76760179 e dei titoli Eurizon Rendita n. 1629336282245000, quantunque cointestato alle due convenute, e Maria, in quanto rispettivamente alimentato e frutto d'investimento effettuato con provviste esclusive della *de cuius*; conseguentemente chiese la condanna della banca e delle due formali cointestatari del conto corrente e dei titoli a restituirgli quanto liquidato dalla banca quale controvalore delle rispettive quote e la condanna della sola banca a risarcirgli il danno determinato dall'omesso trasferimento dei titoli ad altro istituto bancario, come richiesto da Lida il 26 maggio 2008.



2. — Il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande e la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha respinto l'appello che Stefano ha successivamente proposto.

3. — A fondamento della decisione il giudice d'appello ha convenuto con quello di primo grado sul fatto che non fosse stata superata la presunzione di contitolarità posta dall'art. 1854 c.c. Insufficienti allo scopo erano difatti il verbale di pubblicazione del testamento olografo di Lida, la lettera del 21 gennaio 2010 con la quale la banca dava conto dei rapporti intestati alla defunta, la lettera di costei del 26 maggio 2008 e i moduli d'investimento prodotti, senz'altro alimentati da versamenti di Lida ma non coincidenti con quello oggetto di causa. In questo contesto, ha specificato la corte territoriale, a fronte della cointestazione del conto alle convenute, le quali avevano affermato di essere contitolari effettive e non soltanto formali di conto corrente e titoli, era mancata la dimostrazione della proprietà esclusiva della provvista che aveva alimentato il primo ed era stata investita nel secondo.

Correttamente dunque, ha aggiunto il giudice d'appello, la banca aveva omesso di eseguire le operazioni consistenti nell'immediata estinzione del fondo d'investimento e nel trasferimento del ricavato presso la filiale di Castelsardo, in quanto provenienti da una sola cointestataria, ossia appunto da Lida.

4. — Contro questa sentenza Stefano propone per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui la banca, Alessandra e Maria replicano con controricorsi, pure corredati di memoria.



CONSIDERATO CHE

5. — Con l'unico motivo di il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c., perché la banca avrebbe trascurato che in caso di conto corrente bancario intestato a più persone con facoltà di ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono creditori in solido dei saldi del conto e possono richiedere alla banca il rimborso integrale dei valori presenti sul conto.

RITENUTO CHE

6. — Il è inammissibile.

Esso muove dalla premessa che il conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di compiere operazioni anche separatamente: ma questa premessa non risulta desumibile da quanto il ricorrente narra in e la sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta essere una prospettazione fattuale nuova.

L'inammissibilità dunque discende ex articolo 360 *bis*, n. 1, c.p.c., dall'applicazione del principio che segue: *«In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti»* (Cass. 20 marzo 2017, n. 7110).



5. — Le spese seguono la soccombenza. **Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.**

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il _____ e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il _____ a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 18/04/2024.

Il Presidente

MAURO DI MARZIO

